



A.I.C.C.E.F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

FONDATA IL 5 FEBBRAIO 1977 - DISCIPLINATA DALLA LEGGE 14 GEN 2013, N. 4

RILASCIATA L' ATTESTAZIONE DI QUALITÀ AI PROPRI SOCI

ISCRITTA PRESSO I MINISTERI DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA GIUSTIZIA.

**ALL' ECC.MO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA**

Dr. Andrea OSTELLARI

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Palazzo Madama

ROMA

Oggetto: Audizione dell'A.I.C.C.e F. presso la Commissione Giustizia del Senato, in merito ai Disegni di legge in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi genitorialità del 31 gennaio 2019. Note per la Commissione.

La sottoscritta D.ssa Stefania Sinigaglia, in qualità di Presidente nazionale della Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari con sede a Faenza, in relazione alla audizione effettuata presso codesta Commissione senatoriale il 31 gennaio 2019, in merito ai disegni di legge in materia di *affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi genitorialità*, deposita il presente documento esplicativo delle argomentazioni trattate durante l' audizione e quale contributo intellettuale, finalizzato allo sviluppo del bene comune "famiglia", da parte di un numeroso gruppo di professionisti, che quivi rappresenta, che si occupano di **consulenza familiare socio-educativa** per il sostegno alla coppia e alla famiglia, con difficoltà relazionali e comunicative, e che affrontano crisi, cambiamenti e situazioni difficili, presenti nell'intero ciclo della vita familiare.

Premessa

In primis sento la necessità di presentare la professione **di Consulente della coppia e della famiglia** e spiegare perché sta tanto a cuore alla categoria la legislazione in materia di affido e di genitorialità condivisa. Il Consulente della coppia e della famiglia (chiamato anche Consulente Familiare) è un professionista socio educativo, che aiuta il singolo, la coppia e il nucleo familiare a mobilitare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare crisi, cambiamenti e situazioni difficili, che normalmente avvengono nel ciclo di vita familiare. Assiste la famiglia vista nella complessità delle sue relazioni anche quando il portatore del bisogno è il singolo. Si occupa di situazioni e difficoltà che rientrano nella norma e non nella

patologia. Affianca la coppia e la famiglia nel corso della sua storia evolutiva (intero ciclo di vita della famiglia) per offrire, nella quotidianità e nell'emergenza, consulenza e sostegno in ordine a problematiche come: difficoltà di comunicazione e problemi di relazione; disarmonia e conflitto di coppia; educazione alla genitorialità responsabile; problemi della sfera sessuale; richieste di separazione; situazioni di smarrimento nell'ambito della coppia, difficoltà di ritrovare un modello comune; gravi situazioni di tradimento, di aggressività non controllata, di violenza intrafamiliare.

L'AICCeF è l'Associazione nazionale che raccoglie e tutela i *Consulenti della coppia e della famiglia*, è stata **fondata il 5 febbraio 1977** con atto pubblico ai rogiti del notaio Adolfo Franchi di Bologna. È un'Associazione professionale che, in base allo Statuto, tutela la professionalità dei propri iscritti, tiene ed aggiorna **l'Elenco professionale** di coloro che ritiene abilitati all'esercizio della professione di *Consulente di coppia e di famiglia*. L'Associazione è iscritta nell'Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestazione di qualità dei servizi resi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 7 della legge n.4/2013.

Ma iniziamo a sviluppare i temi trattati.

La Mediazione familiare

L'attuale Legge 54 del 2006 prescrive esclusivamente al giudice che si trova di fronte ad un conflitto sui temi relativi alla riorganizzazione familiare e all'affidamento dei figli, di "suggerire" alla coppia la possibilità di svolgere un percorso di mediazione, rinviando dove possibile l'adozione di provvedimenti. Nella prassi, attualmente, i giudici invitano le parti anche a percorsi di terapia familiare, psicologica o consulenziale, soprattutto nei casi di disagio psicologico o difficoltà della relazione in abito socio educativo.

Il testo del DDL 735 prevede la mediazione obbligatoria per le famiglie con figli minori facendo riferimento alla Risoluzione 2079 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che invita gli Stati membri a promuovere la mediazione soprattutto in questi casi, istituendo una seduta informativa obbligatoria per informare i genitori di questa alternativa. Questa norma in Italia in realtà viene già rispettata da anni. Il fornire obbligatoriamente ai genitori con figli minori informazioni sulla mediazione è molto differente dal rendere la mediazione stessa obbligatoria. Per sua natura questi percorsi di mediazione, così pure quello della consulenza familiare o di terapia, può essere solo volontario per poter funzionare correttamente e se reso obbligatorio perderebbe la sua attrattiva rispetto alle procedure legali. La raccomandazione del Consiglio d'Europa n 1639 del 25 novembre 2003 definisce la mediazione familiare come "un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia alla presenza di un terzo mediatore, indipendente e imparziale, avente l'obiettivo di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti superando la carenza di comunicazione tra le parti".

A favore di quanto sopra scritto ci sono illustri pareri del mondo scientifico in area psicologica, sociale, educativa e giuridica, con cui concordiamo pienamente. Ma soprattutto riteniamo punto imprescindibile la Raccomandazione del 19 gennaio 1998, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare, dove stabilisce che "La mediazione per principio non dovrebbe essere obbligatoria" anzi ne sancisce l'autonomia.

Nella nostra esperienza di Consulenti della coppia e della famiglia sappiamo bene che la consulenza familiare obbligata (così come la mediazione o la terapia) non

funziona perché viene meno un elemento basilare delle relazioni d'aiuto: la decisione volontaria al cambiamento, alla risoluzione di un problema. La richiesta volontaria ad intraprendere una relazione d'aiuto sta alla base della relazione socio educativa o terapeutica tra la coppia che chiede aiuto e il professionista che aiuta (consulente familiare/mediatore/terapeuta) per la co-costruzione di un percorso di uscita dal problema. Questo elemento di volontarietà è ancor più necessario quando in ballo c'è l'interesse di minori che vanno tutelati dalla conflittualità della coppia coniugale in fase di separazione che nella maggior parte dei casi dimentica che si è "genitori sempre". Ci si separa come coniugi o come conviventi ma mai come genitori. Lavorare per far "nascere e crescere" una coppia genitoriale richiede un lungo impegno di accompagnamento e sostegno a cui tutte le professioni che ruotano intorno alla famiglia come bene comune e bene relazionale, devono partecipare con il proprio specifico e prezioso contributo.

Si segnala inoltre, relativamente alle "Spese e compensi per il mediatore familiare", l'onerosità del procedimento di mediazione, senza alcuna previsione della possibilità di beneficiare del Patrocinio a Spese dello Stato. L'art. 4, prevede infatti la gratuità solo del primo incontro, ma nulla prevede per il prosieguo del percorso. Pertanto, i genitori non abbienti o uno solo di essi si troveranno costretti a sostenere spese per loro impossibili o ad abbandonare il percorso di mediazione dopo il primo incontro, con conseguente svuotamento della previsione legislativa stessa.

La figura del coordinatore genitoriale

Il coordinatore genitoriale, previsto del DDL 735, è una nuova ed ulteriore figura che si inserisce, quando nella separazione vi sono minori, nei casi di rifiuto o di esito negativo del percorso di mediazione, e qualora la conflittualità persista e viene proposta alle parti dal giudice. Il coordinatore genitoriale è chiamato ad assistere i genitori, con "alto livello di conflitto", nell'attuazione del piano genitoriale, a monitorarne l'osservanza ed a risolvere eventuali conflitti, preservando comunque la "sicura, sana e significativa" relazione tra il minore ed entrambi i genitori. Egli, nell'ambito di queste competenze, ha "poteri decisionali".

Non vi è alcuna disposizione che preveda il vaglio delle decisioni assunte dal coordinatore né la rispondenza delle stesse al preminente interesse del minore. Inoltre non vi è alcuna specificazione circa l'utilizzo del coordinatore genitoriale nei casi di conclamata violenza, che assume poteri decisionali ed alla quale viene riconosciuto il compito di "gestire in via stragiudiziale le controversie insorte tra i genitori di prole minorenni relativamente al piano genitoriale". Non è prevista nessuna norma che assicuri la terzietà e l'imparzialità del coordinatore né il possesso da parte del medesimo di competenze specialistiche in materia di violenza che possa garantire un intervento efficace (quali professionisti ordinistici e non ordinistici possono essere individuati come coordinatori genitoriali? Quali competenze dimostrabili in materia?).

La Bi-genitorialità o co-genitorialità

Attualmente la legge 54 del 2006 dispone l'affidamento dei figli in caso di separazione, ad entrambi i genitori, rendendo l'affidamento esclusivo ad uno di essi solo nel caso in cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio. Tale norma, in armonia con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, afferma il principio della "bigenitorialità": il diritto per il bambino di mantenere con mamma e papà, anche se si separano, un rapporto continuativo ed equilibrato, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi

con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La Legge prevede anche che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”

Il DDL all'articolo 11 propone di rafforzare il principio della co-genitorialità e prevede in caso di separazione tempi paritetici e equipollenti (non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore) di frequentazione del figlio minore con i propri genitori e introduce il principio del “doppio domicilio”.

A nostro avviso questo articolo ci sembra che ignori che **il ruolo materno e paterno sono complementari ma non equivalenti**, soprattutto nella prima infanzia, e non sempre l'uno può sostituire l'altra. Inoltre ci sembra che tempi rigidamente uguali rispondano maggiormente al bisogno del genitore di affermare i propri diritti in un conflitto, come se il figlio fosse un “oggetto patrimoniale” e non una “persona soggetto di diritto”. Paradossalmente tutti sappiamo che il bambino è “soggetto” di diritto ma dimentichiamo il fatto che per poterlo esercitare ha bisogno di adulti consapevoli che lo aiutino. Il legislatore non dovrebbe mai perdere di vista il minore e il suo interesse superiore nella promozione e tutela della personalità e nell'educazione della persona bambino in formazione dovrebbe tener presente che nelle separazioni, che già producono, nella maggior parte dei casi, problemi e lacerazioni profonde si dovrebbe evitare qualsiasi rischio di azioni che possano aumentare la conflittualità, che porta a divisione e distanza. Siamo del parere che **la convivenza paritetica del figlio/i, indipendentemente dall'analisi della situazione che ha causato la separazione, espone al rischio di far esacerbare il conflitto, anche nelle separazioni consensuali.**

Una applicazione rigida della bigenitorialità fa perdere di vista la peculiarità di ogni singola situazione: la separazione è un dato di fatto, **un evento paranormativo** del ciclo di vita della famiglia con cui tutti i membri devono fare i conti per **l'elaborazione del lutto**, ma il come lo vive ogni singola famiglia ed ogni suo componente è parte di quella unicità che ogni persona e famiglia rappresenta.

La violenza intrafamiliare

Dalla nostra esperienza professionale sappiamo che nelle famiglie conflittuali i bambini sono esposti quantomeno ad una violenza (vedi appendice) assistita, se non direttamente subita a livello fisico e psicologico, e che i diritti dei minori vengono costantemente violati proprio per la mancanza di consapevolezza dei genitori, a causa della cultura adulto-centrica in cui siamo immersi. Sperimentiamo costantemente nel percorso di consulenza alla coppia genitoriale che per prevenire e eliminare/attenuare il disagio e la violenza sui minori è necessario educare gli adulti. Bisogna far maturare la consapevolezza che il ben-essere del minore va anteposto a tutto e che per essere un genitore “sufficientemente buono”, come afferma Winnicott, non si può esercitare il ruolo genitoriale solo in termini di tempo.

Inoltre la proposta normativa non prende nella debita considerazione delle diverse esigenze dei minori dovute all'età ma anche delle condizioni e delle loro abitudini di vita, degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ricreativi, delle oggettive difficoltà dovute alla distanza tra le abitazioni genitoriali -ovvero della distanza tra il “doppio domicilio” del minore e l'istituto scolastico ed i luoghi dal medesimo abitualmente frequentati- le difficoltà del bambino dovute allo spostamento tra una casa

e l'altra, e al fatto di non poter contare su una prevedibile organizzazione di vita (tenendo conto dell'importanza fondamentale della routine nella quotidianità della primissima infanzia), sul poter contare su un ambiente rassicurante e stabile che favorisce uno sviluppo sano e armonico.

Altra considerazione che ci pare importante è che la legge potrebbe introdurre due "pericolose" presunzioni ex lege: quella dell'esistenza "**dell'alienazione parentale**" e quella della "**falsità delle situazioni di violenza intrafamiliare**" prevedendo strumenti che appaiono squilibrati e discriminatori.

Sul primo punto esiste l'autorevole parere del Ministero della Sanità che, a seguito dell'interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 ottobre 2012, seduta n.704, chiarisce: "Sebbene la Pas sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine disturbo, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici". Tale termine inoltre non viene specificamente riportato né nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (DSM) né nella "Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati" (ICD-10), che ad oggi sono i due principali sistemi nosografici in uso dagli ordini professionali di riferimento.

Sul secondo punto l'esperienza professionale ci conferma l'esistenza e la gravità della violenza intrafamiliare, inoltre ci insegna a non confondere/sovrapporre il concetto di conflittualità con quello di violenza, che in consulenza di coppia e familiare vanno trattati con percorsi molto differenti. La parola "**conflitto**" continua a essere utilizzata come contenitore generale, mentre appartiene all'area della competenza relazionale. Al contrario della parola "**violenza**" che appartiene all'area della distruzione, cioè dell'eliminazione relazionale. Distinguere tra conflitto e violenza nelle relazioni di coppia e familiari per noi è una necessità imprescindibile.



La violenza non è una conseguenza del conflitto, come spesso si crede, ma proprio l'incapacità di stare nel conflitto come elemento reversibile e differenziativo della relazione, che consente una distanza capace di preservare la relazione stessa dalle sue componenti inglobanti.

Per le sue peculiari caratteristiche, la «violenza domestica», con le molteplici manifestazioni, costituisce una categoria fenomenologica ben distinta rispetto al più ampio genere della violenza intesa in senso generale. Al tempo stesso non si riduce alla violenza di genere o sui minori, che pure ne costituiscono una componente significativa. È perciò di fondamentale importanza concordare definizioni di tali fenomeni accettate e condivise, riferendosi in particolare a quanto stabilito da organismi sovranazionali.

(dossier sulla violenza intrafamiliare pubblicato sulla rivista Il consulente Familiare n 2 del 2016)

Tenendo conto di quanto sopra scritto, nei casi di violenza intrafamiliare, come stabilisce l'art. 48 della **Convenzione di Istanbul**, non si può obbligare una mediazione che fornirebbe all'abusante una serie di notizie che potrebbero risultare molto pericolose per gli abusati. Inoltre nella legge non vi è poi alcuna indicazione di quali siano gli strumenti, le modalità e le procedure attraverso le quali, il mediatore, dovrebbe adoperarsi per impedire o risolvere le rilevate situazioni di violenza lasciando situazioni di concreto pericolo per l'incolumità dei soggetti maltrattati alla discrezionalità del singolo mediatore, non dotato di una competenza specifica in materia, assolutamente necessaria per la piena tutela e fuoriuscita dalla violenza delle persone coinvolte.

Appare evidente come non vi sia una sostanziale attenzione all'interesse del minore ad una sana, serena ed equilibrata crescita ed alla tutela della sua integrità psicofisica né alcuna considerazione dei suoi desideri, dei suoi bisogni e delle sue volontà. Il minore, anche se vittima di violenza (violenza assistita, maltrattamenti, violenza sessuale), salva diversa e discrezionale decisione del singolo Giudice – si troverà costretto a frequentare il genitore violento e abusante, con conseguente ulteriore esposizione del minore al rischio di reiterazione delle condotte violente ed a forme di rivittimizzazione oltre che al rischio di subire strumentalizzazioni, rivendicazioni che aggraveranno lo stato di sofferenza del medesimo. Inoltre sarà sicuramente esposto a forme di rivittimizzazione, strumentalizzazione e di rivendicazione anche il genitore affidatario in via esclusiva il quale – malgrado le violenze subite – avrà l'obbligo di favorire e garantire, in ogni modo, la frequentazione del minore con l'altro genitore, e la bigenitorialità. Il minore diviene così non solo oggetto delle volontà del genitore abusante ma anche strumento di rivalsa nei confronti dell'altro genitore. Nei casi di violenza, il genitore violento potrà continuare indisturbato ad agire violenza sull'altro genitore che dovrà paradossalmente attivarsi per garantire la frequentazione del minore. Ciò impedirà di fatto qualsivoglia forma di tutela per le vittime di violenza e l'impossibilità di fuoriuscire dalla violenza stessa.

Nel disegno di legge, inoltre, non viene previsto alcun onere in capo al genitore violento, negandone apertamente la responsabilità dei danni procurati ai minori. Infatti, pur avendo gravemente violato i propri doveri genitoriali e causato pregiudizi e sofferenze al minore, vedrà impunemente riconosciuto il proprio diritto – e non quello del minore – alla frequentazione ed alla gestione condivisa dello stesso.

A completare il quadro della negazione della violenza intrafamiliare, l'art. 14 rende impossibile per il genitore/minore vittima di violenza fuggire dal luogo delle violenze e rifugiarsi in un luogo sicuro e protetto. L'art. 14, infatti, dispone che qualsiasi trasferimento del minore non preventivamente autorizzato da entrambi i genitori o dal giudice, deve essere ritenuto contrario al superiore interesse del minore e privo di ogni efficacia giuridica. Non è previsto alcun "giustificato motivo" che permetta ad un genitore di fuggire con il minore dall'abitazione familiare (Ci riferiamo alle case rifugio nate grazie ai centri antiviolenza che sono collegate e protette dalle forze dell'ordine), né viene previsto uno strumento volto a garantire l'immediato ed urgente accesso alla giustizia affinché il genitore possa ottenere in tempi compatibili con la messa in sicurezza del minore, una tempestiva autorizzazione del Tribunale che gli consenta di allontanarsi con il minore medesimo. Ancor più grave e lesivo del principio generale di tutela del minore, ci appare lo specifico compito affidato all'Autorità di Pubblica Sicurezza di ricondurre immediatamente – su mera segnalazione dell'altro genitore e non su ordine dell'Autorità Giudiziaria – il minore presso il luogo di residenza.

Il Piano genitoriale

Nel DDL si prevede che i genitori dovranno fare un vero e proprio progetto di vita relativo ai figli, dove dovranno consensualmente prestabilire, in maniera dettagliata, i luoghi che dovranno abitualmente frequentare; la scuola ed il percorso educativo; le eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative. Inoltre i genitori potranno persino stabilire le frequentazioni parentali ed amicali del figlio, e le vacanze di cui normalmente godrà. Questo progetto verrà poi imposto ai figli senza alcuna necessaria e prescritta considerazione delle attitudini, opinioni, esigenze e desideri dei minori, il cui ascolto non è assolutamente previsto dalla normativa. Di nuovo rileviamo una **posizione adulto-centrica** che non tiene conto della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia dei diritti dei minori e la reintroduzione del diritto dei genitori di decidere sul futuro dei loro figli e ciò, non solo senza considerazione alcuna delle loro volontà ma, altresì, senza prevedere strumenti legislativi che permettano al minore, di adire l'Autorità Giudiziaria, in caso di disaccordo sul piano genitoriale imposto dai genitori.

Dal nostro punto di vista professionale un simile piano genitoriale ci appare di difficile applicazione poiché i genitori dovranno regolamentare dettagliatamente l'intera esistenza del minore, anche nei suoi aspetti personali e privati, per un arco temporale indefinito. Questo va contro tutte le regole educative in quanto una pre-pianificazione dettagliata della vita del minore impedirà di considerare il modificarsi delle esigenze, dei desideri e delle opinioni del medesimo, cristallizzando nel tempo le decisioni per lui assunte dai genitori, con la estromissione del minore stesso dalle decisioni che lo riguardano. Inoltre l'inevitabile modificarsi nel tempo delle esigenze, anche organizzative, della vita del minore ovvero dei genitori, genererà sicuramente la necessità di modificare (consensualmente o giudizialmente) il piano genitoriale, con conseguente incremento di azioni giudiziarie.

In tali ipotesi, qualora i genitori non trovino un accordo sul nuovo piano genitoriale, potrebbero essere nuovamente invitati dal Giudice, a svolgere un percorso di mediazione familiare (con ulteriori spese ed oneri a loro carico), o ricorrere ancora alla nomina di un coordinatore genitoriale al quale affidare poteri decisionali.

Conclusioni

E' sicuramente di vitale importanza per il bambino poter contare in maniera equa sulla partecipazione responsabile, il sostegno e la protezione di entrambi i genitori in caso di separazione; poter frequentare in modo equo il genitore con cui non vive e ricevere in armonia con il suo sviluppo infantile cure costanti e flessibili, rispettose delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni. Per noi tenere in considerazione il minore e i suoi bisogni evidenzia la necessità di decidere la migliore soluzione per ogni bambino, la sua storia, i suoi bisogni. Sarebbe auspicabile infatti poter valutare tenendo conto delle sue peculiarità, applicando un approccio longitudinale, al fine di poter studiare gli effetti e le conseguenze a lungo termine delle scelte, per poter decidere la migliore soluzione sia in termini di affidamento, residenza e accesso.

E' necessario, a nostro avviso, vista la delicatezza dell'argomento, che decisioni di questo tipo richiedono, una pausa di riflessione che tenga conto delle evidenze scientifiche sull'argomento e soprattutto dell'interesse superiore del minore. Un lavoro che non può prescindere dal parere autorevole dell'intera comunità scientifica, accademica e professionale. E' fondamentale pensare a nuove misure di sostegno sociale e familiare, individuare strumenti formativi per rendere le decisioni a favore del

bambino tali da tradurre nella prassi giudiziaria concreta i principi previsti dalla già esistente L. 54/2006 e che siano in grado di cambiare in meglio la vita dei nostri figli.

Allego a queste note, alcuni articoli pubblicati nelle edizioni AICCeF e relativi ad approfondimenti sulla violenza intrafamiliare, alla consulenza a genitori separati in tema di corresponsabilità genitoriale ed una comparazione con gli strumenti utilizzati in America a favore dei figli di separati

Con l'auspicio di aver apportato alcuni contributi utile alla discussione ed al difficile lavoro di codesta Commissione senatoriale porgo distinti ossequi.

Faenza, 1 febbraio 2019

La Presidente

D.ssa Stefania SINIGAGLIA


Allegato 1. La violenza intrafamiliare, di Rita Roberto. Dossier pubblicato sul n.3 della rivista Il Consulente Familiare del 2016.

Allegato 2. Articolo "La consulenza a genitori separati: la corresponsabilità genitoriale di Patrizia Margiotta, estratto dal libro *Coppia: sfide e risorse del vivere insieme* curato da Rita Roberto, edizioni AICCeF 2018

Allegato 3. Strumenti di protezione per i figli di separati in America, di Claire N. Barnes. Articolo pubblicato sul n. 3 de Il Consulente Familiare del 2017.